



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO

– Sezione Seconda Civile –

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del GOP dr. Rosario Saviano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art 281-sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 3903 del R.G. dell'anno 2020 vertente

TRA

dott. *Parte_1*, C.F. *C.F._1*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Cirillo, presso cui domicilia come da procura alle liti;

- *Opponente* -

E

Controparte_1, P. Iva *P.IVA_1*, in persona del liquidatore *p.t.* *Controparte_2*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Vitolo, presso cui domicilia come da procura alle liti;

- *Opposta* -

OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 640/2020.

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi al Tribunale di Salerno, la *Controparte_1* (oggi in liquidazione) chiedeva ingiungersi al dott. *Parte_1* il pagamento della somma di euro 47.359,84, oltre accessori di legge, dovuta a saldo delle fatture n.3/15, n.19/16, n.92/17 e n.93/17 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali concernenti l'elaborazione dei cedolini paga e servizi connessi svolti nel periodo compreso tra gli anni 2014 e 2017, come documentate dalle fatture prodotte in sede monitoria.

Il Tribunale di Salerno, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, emetteva in data 29 febbraio 2020 il decreto ingiuntivo n. 640/2020 nei confronti del dott. *Parte_1* il quale proponeva rituale e tempestiva opposizione.

L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore della cognizione arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 34 dello statuto sociale, la quale devolve agli arbitri le controversie insorgenti tra la società ed i soci. Nel merito, il dott.

Parte_1 contestava la fondatezza della pretesa creditoria azionata, deducendo l'assenza di prova sia in ordine al conferimento dell'incarico professionale sia con riferimento all'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte, nonché l'inidoneità probatoria delle sole fatture prodotte, in quanto provenienti unilateralmente dalla stessa creditrice.

Si costituiva in giudizio la **Controparte_1** contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. La società deduceva, in particolare, l'inapplicabilità della clausola compromissoria invocata dall'opponente sul rilievo che il rapporto dedotto in giudizio avesse natura meramente professionale e commerciale e risultasse, pertanto, estraneo al rapporto sociale. Essa deduceva, inoltre, che il credito azionato trovasse adeguato riscontro nei report di rendicontazione prodotti in atti nonché nei bilanci societari approvati dal medesimo opponente.

Il Tribunale rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. La causa veniva quindi istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale. All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice disponeva il rinvio all'udienza del 27 maggio 2026 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., autorizzando il deposito di memorie conclusionali entro il termine di quindici giorni antecedenti la predetta udienza.

In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione relativa all'operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 34 dello statuto sociale, la quale devolve alla cognizione del collegio arbitrale le controversie insorte tra la società e i soci aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

L'eccezione è fondata.

Dalle risultanze documentali acquisite emerge, infatti, che la stessa **Controparte_1** nella nota integrativa al bilancio relativo all'esercizio 2015, ha qualificato i ricavi derivanti dalle prestazioni di elaborazione dei cedolini paga rese in favore del dott. **Parte_1** nell'ambito delle operazioni effettuate con soci ed amministratori.

Tale qualificazione, provenendo dalla stessa società opposta, costituisce elemento significativo della riconducibilità del rapporto controverso nell'ambito del rapporto sociale o, comunque, di un rapporto ad esso strettamente connesso, con conseguente operatività della clausola compromissoria statutaria, trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti disponibili.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 34 dello statuto sociale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della **Controparte_1**, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con liquidazione effettuata in conformità ai valori medi dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del

valore della controversia, della natura e della complessità delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del G.O.P. dott. Rosario Saviano, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Salerno in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 34 dello statuto della *Controparte_1*
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 640/2020 emesso dal Tribunale di Salerno;
3. condanna la *Controparte_1* al pagamento, in favore del dott. [...]
Parte_1, delle spese di lite pari a complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Salerno, il 25 giugno 2026

Il GOP

Dott. Rosario Saviano